SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 25 gennaio 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 6 dicembre 1995, n. **50175.**

Agevolazioni in forma automatica. Art. 1 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.

96A0071

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1996, n. 29.

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG);

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla dotare di strumenti gestionali tali da garantire il costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo del traffico aereo;

Considerato che la trasformazione in società per azioni è ritenuta la più adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la necessaria gradualità nell'adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative;

Considerata, altresì, la natura strategica dell'attività posta in essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 1.

Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni il 1° gennaio 1999, con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di febbraio 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente svolge le attività e i servizi attribuiti alla competenza dell'AAAVTAG e quelli determinati nello statuto e nel contratto di programma di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo.

4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni e possono essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

Art. 4.

Statuto

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Art. 5.

Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6.

Rapporti giuridici e patrimonio

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanarsi entro il 30 giugno 1996, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Art. 7.

Ordinamento contabile

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

Art. 8.

Personale

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

6. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro il 30 giugno 1996 i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 5; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 9.

Contratto di programma

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

b) definisce gli obiettivi e gli standards, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standards è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo II
NORME TRANSITORIE

Art. 10.
Assunzioni

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di 80 unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 11.
Fondo di produttività

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un «Fondo di compensazione per la produttività» con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Art. 12.
Esenzione fiscale

1. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG sono esenti da imposte e tasse.

Art. 13.
Disposizioni finali

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0033

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1996, n. 30.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, per i beni culturali e ambientali e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «È esclusa la sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da soggetti sottoposti a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 416-*bis* o 648-*bis* del codice penale, o da terzi per loro conto. Tale esclusione viene meno nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio.»;

b) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: «Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato, nei termini, per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso»;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1996»;

f) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 1996»;

g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.»;

h) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

i) alla tabella *B* le parole: «10.000 a m³», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m³»;

l) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento

dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. Coloro che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia, per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 4.

9. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio

1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

Art. 5.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c*-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c*-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c*-bis), e 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 6.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza

concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 7, comma 13, del presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente decreto, sia subordinata a tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

Art. 7.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 31 marzo 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonché dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 8.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.».

4. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico».

5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti» sono inserite le seguenti: «non essenziali».

6. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

7. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma».

9. All'articolo 23, dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

10. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera *b)*, e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto.».

11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.».

12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

14. Gli atti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.

Art. 9.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione

in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. In alternativa alla presentazione di istanza di concessione edilizia, per gli interventi di seguito elencati, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con le altre norme vigenti, e ferma restando la necessità delle altre autorizzazioni da queste richieste, gli interessati possono effettuare denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; tale facoltà non è ammessa per gli immobili soggetti a vincolo conservativo dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero compresi nella zona di tipo A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a ciclo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

8. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare, con la denuncia di inizio dell'attività, una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti.".

14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idro-geologici non sanabile.

Art. 10.

Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico

1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purché il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente soprintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purché sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per le opere sanabili.

Art. 11.

Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche

1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.

2. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0034

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1996, n. 31.

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 1.

Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del

Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 5.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio

1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 marzo 1996.

6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 3.

Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 5.

Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici.

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dell'articolo 2, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Art. 6.

Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) *del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*

1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r-bis)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo può essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure può essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20 per cento.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Art. 8.

Esperti

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 9.

Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale», sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato),».

Art. 10.

Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13.* I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 11.

Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 12.

Interpretazione autentica

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Interventi in materia di edilizia statale

1. È differita al 29 febbraio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996.

4. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo 1996».

Art. 14.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

6. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, possono essere altresì utilizzate, entro l'importo di 200 miliardi, per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni e degli enti locali sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole.

7. Allo scopo di consentire un più esaustivo utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 30 giugno 1996.

8. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire otto miliardi, può essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 15.

Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 7584 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Art. 16.

Interventi in materia ambientale

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

4. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e relative proiezioni per l'anno 1997.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4 ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonché delle disposizioni di cui al comma 4.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

8. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Norme per la tutela del suolo

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della regione Campania, con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. L'attività gestionale relativa ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di quella contrattualmente a suo tempo prevista e sino al 31 dicembre 1995, sarà oggetto di apposito accertamento tecnico-amministrativo, cui si provvederà mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri, da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai membri delle commissioni sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Conservano validità ed efficacia le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, adottate dal commissario *ad acta* ex articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in essere relativi all'attività a lui demandata dallo stesso decreto legislativo.

8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e*, ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 gennaio 1996.

Determinazione per l'anno 1996 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1996 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota n. 12.8/40238/Q 18-199 del 18 novembre 1995 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1996;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata negli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria, è pari a 5,38 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 2,50;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1995 che, all'art. 1, determina la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1996 in misura pari a 5,2 dal 1° gennaio 1996, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1995;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1996 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 21.103.645 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 4.882.150 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 10.145.980 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1996 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.020.720;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 752.370;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 304.720;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 87.430.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti lire 396.795 dal 1° gennaio 1996;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 366.930 dal 1° gennaio 1996;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 272.270 dal 1° gennaio 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

96A0391

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 1995.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina della regione autonoma Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124, e 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Vista la nota n. 8356/5 ASS/RG del 9 ottobre 1995 con la quale l'assessorato alla sanità della regione Valle d'Aosta chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la regione medesima;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato su tutti gli allevamenti bovini del territorio della regione Valle d'Aosta risulta inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della regione Valle d'Aosta è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 390

96A0386

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo;

Vista la delibera del 28 settembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4, comma 2, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato l'art. 4, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo, come modificato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 settembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota pari almeno al 10% dei proventi di cui alla lettera *a)* del comma precedente, considerati al lordo delle spese di funzionamento, è accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3. La riserva è investita in titoli della società stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

96A0368

DECRETO 5 gennaio 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 29 dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 19 dicembre 1995 che hanno disposto per il 29 dicembre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 dicembre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 dicembre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 dicembre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,50 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,14 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 349.532.640.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 marzo 1996; a L. 631.841.762.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 28 giugno 1996; e a L. 1.418.746.227.500 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 30 dicembre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,17 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,48 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,35 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A0515

DECRETO 9 gennaio 1996.

Criteri di inclusione nella base contributiva e pensionabile delle indennità e degli assegni comunque denominati corrisposti al personale in servizio all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, prevede l'applicazione, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e che prevede inoltre che con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere a quanto stabilito dalla sopra descritta disposizione per le indennità e assegni corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, esclude dalla contribuzione di assistenza e previdenza sociale prevista dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, limitatamente alla parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale;

Ritenuto di dover attenersi al criterio indicato all'art. 12, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche per l'analoga indennità di servizio all'estero corrisposta al rimanente personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto altresì che le rimanenti indennità corrisposte durante il servizio all'estero debbono essere assoggettate alla contribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, solo se corrisposte in misura fissa e continuativa e sempreché rivestano natura reddituale o retributiva;

Tenuto conto che con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvederà all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 l'indennità di servizio all'estero prevista dall'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e le analoghe indennità destinate a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, non cumulabili con l'indennità integrativa speciale, previste per il rimanente personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono incluse nella base contributiva e pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale prevista per l'interno.

Art. 2.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 le altre indennità ed assegni comunque denominati corrisposti durante il servizio all'estero ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono inclusi nella base contributiva e pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la parte soggetta ad imposizione fiscale.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, restano escluse dalla base contributiva e pensionabile indicata al comma 1 le indennità non aventi carattere fisso e continuativo, ovvero riconosciute quale contributo alle spese effettivamente sostenute dal dipendente, nonché le indennità integrative concesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, al personale statale collocato fuori ruolo per assumere impieghi presso organismi internazionali o esercitare funzioni presso Stati esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

p. *Il Ministro:* VEGAS

96A0435

DECRETO 23 gennaio 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 5 gennaio 1996 che hanno disposto per il 15 gennaio 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 gennaio 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,64 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,35 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 91,15 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 129.523.800.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 aprile 1996; a L. 302.234.874.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 luglio 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il 1997 ammonta a L. 663.457.500.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 gennaio 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,30 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,69 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,95 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0516

DECRETO 23 gennaio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione dei suindicati titoli pubblici al 15 gennaio 1996 è pari a 39.823 miliardi e l'importo dei rimborsi è pari a 45.058 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 gennaio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0517

DECRETO 23 gennaio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione dei suindicati titoli pubblici al 15 gennaio 1996 è pari a 39.823 miliardi e l'importo dei rimborsi è pari a 45.058 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 gennaio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0518

DECRETO 23 gennaio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione dei suindicati titoli pubblici al 15 gennaio 1996 è pari a 39.823 miliardi e l'importo dei rimborsi è pari a 45.058 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 gennaio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 16.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 gennaio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 24 gennaio 1996.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio.

Art. 1.

1. L'art. 8 della deliberazione 20 giugno 1995 della Camera dei deputati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1995, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* La Commissione conclude i propri lavori entro nove mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni».

Roma, 24 gennaio 1996

Il Presidente: PIVETTI

LAVORI PREPARATORI

Presentato alla Camera dai deputati MAZZUCA ed altri il 17 gennaio 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 17 gennaio 1996 con i pareri della I e della V.

Esaminato dalla VIII commissione il 24 gennaio 1996.

Esaminato ed approvato in aula il 24 gennaio 1996.

96A0531

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 27 dicembre 1995, n. 10.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di impianti di pesche e nettarine (pesche noci).

A tutte le regioni
All'AIMA
All'UNAPROA
All'UIAPOA
All'UNACOA
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al COPAGRI
Alla Confcooperative
All'UNCI
Alla Lega delle cooperative
All'AGCI-AGICA
All'UGC

Ai fini dell'erogazione del premio d'estirpazione previsto dal regolamento CE n. 2505/95 del Consiglio del 24 ottobre 1995 e dal regolamento CE n. 2684/95 della Commissione del 21 novembre 1995, relativi al risanamento della produzione comunitaria di pesche e nettarine, si ritiene necessario fornire una sintetica illustrazione degli adempimenti, in relazione anche a quanto previsto dai decreti ministeriali 20 marzo 1991 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1991, relativi a «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di meleti e mandarineti».

Richiesta del premio.

I produttori di pesche e di nettarine che intendono ottenere la concessione del premio di estirpazione previsto dall'art. 2 del regolamento CE n. 2684/95 della Commissione del 21 ottobre 1995, inoltrano apposita domanda, corredata di copia autenticata dell'atto di proprietà o del contratto di affitto agli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio, secondo le modalità indicate all'art. 3 del medesimo regolamento.

I produttori, anche non aderenti ad associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 622 del 1967, possono inoltrare la domanda di premio per il tramite delle medesime organizzazioni operanti nella zona ove ricadono gli impianti oggetto di estirpazione.

La domanda stessa, redatta in duplice esemplare su modello conforme all'allegato fac-simile, ed a firma autenticata del produttore, è trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'inizio delle operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996.

Attività di controllo.

In applicazione del comma 1 dell'art. 4 del regolamento CE n. 2684/95, gli uffici regionali, previa verifica dei dati e visita sul posto, valutano la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda.

Conformemente alle modalità previste dal comma 2 dell'art. 4 del medesimo regolamento gli stessi uffici comunicano, al produttore, a mezzo raccomandata, l'esito della domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa.

In conformità ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato regolamento il produttore, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione e comunque non oltre il 30 aprile 1996, deve eseguire l'estirpazione e rendere gli alberi inadatti al reimpianto. Il produttore è tenuto a comunicare, con preavviso di almeno venti giorni, la data prevista per l'inizio delle operazioni di estirpazione al competente ufficio regionale il quale accerterà con una visita sul posto che le operazioni abbiano avuto luogo in conformità della normativa comunitaria ed attesterà il momento in cui le stesse sono state eseguite. Tale attestazione sarà annotata nello spazio appositamente riservato nel modello allegato alla presente circolare.

Gli uffici regionali, terminata l'istruttoria, trasmettono immediatamente la domanda ritenuta ammissibile, completata con le dovute annotazioni, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, ai fini della liquidazione del premio nel termine di novanta giorni dal collaudo finale.

Verifiche periodiche.

In applicazione del comma 1 dell'art. 6 del regolamento CE n. 2684/95 gli uffici regionali competenti per territorio effettuano periodicamente, almeno una volta ogni cinque anni, visite ispettive presso l'azienda del produttore beneficiario per verificare il regolare adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito, entro i quindici giorni successivi, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, nonché all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Recupero del premio e sanzione.

Conformemente al comma 3 dell'art. 6 del regolamento CE n. 2684/95 l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in caso di riscontrata inosservanza degli obblighi assunti con la domanda, procede:

al recupero del premio di estirpazione versato, maggiorato degli interessi legali;

alla imposizione al produttore inadempiente del pagamento di una somma della stessa entità del premio di estirpazione versato.

Comunicazioni regionali.

Gli uffici regionali competenti per territorio comunicano all'AIMA e per conoscenza a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V le superfici, ripartite per varietà, interessate alle domande di premio di estirpazione e quelle sottoposte ad estirpazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 6

ALLEGATO

Risanamento della produzione comunitaria di PESCHE

ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE: ____________________ CAMPAGNA 19 [ ][ ] / [ ][ ]

Regolamento (CE) n. 2684/95 della Commissione del 21/11/95
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2505/95
relativo al risanamento della produzione di pesche e nettarine.

DICHIARANTE — CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE

VIA — NUM. CIVICO — PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD. ISTAT

AZIENDA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VIA — NUM. CIVICO — PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD. ISTAT

RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il dichiarante non è persona fisica)

COGNOME — NOME

CODICE FISCALE O PARTITA IVA — VIA — NUM. CIVICO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD. ISTAT

La seguente domanda viene redatta in qualità di:

PROPRIETARIO [ ] COMPROPRIETARIO [ ] AFFITTUARIO [ ] ALTRO [ ]

CHIEDE

ai termini del regolamento in oggetto il premio relativo al risanamento della produzione di pesche per le superfici indicate nell'allegato "A"

_____ sottoscritt__, presa visione del regolamento comunitario, si impegna per se e per i suoi aventi causa, in caso accoglimento della domanda, a:
- estirpare le superfici investite a pesche di cui all'allegato "A", entro il ___/___/___;
- non reimpiantare sulla superficie estirpata, per un periodo di 15 anni, pesche e/o nettarine nonchè meli nella propria azienda, ed in caso di vendita, o di qualsiasi altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l'impegno di non reimpianto;
- non estendere, per un periodo di 15 anni, la superficie impiantata a peschi o nettarine presenti nella propria azienda.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda e' completo e risponde a verità. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2684/95 della Commissione del 21/11/95 e che, in caso di affermazioni fraudelente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del citato regolamento, nonchè quelle previste dalla normativa nazionale.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PROPRIETARIO

per autentica

FIRMA DEL BENEFICIARIO NON PROPRIETARIO

per autentica

La parte proprietaria esprime il proprio accordo sulla estirpazione e si impegna, in caso di vendita o di qualsiasi altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l'impegno di non reimpianto.

FIRMA

per autentica

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI

PESCHE

ELENCO DELLE VARIETA' CON RELATIVI CODICI OGGETTO DI RISANAMENTO DELLA PRODUZIONE

codice	varietà
1	IRIS ROSSO
2	FLAMINIA
3	MARIA BIANCA
4	ROSA DEL WEST
5	MARIA DELIZIA
6	MICHELINI
7	S. ANNA BALDUCCI
8	SPRINGTIME
9	MAYCREST
10	SPRINGCREST
11	SPRING LADY
12	SPRINGBELLE
13	FLAVORCREST
14	LIZBETH
15	REDHAVEN
16	GLOHAVEN
17	SUNCREST
18	FAYETTE
19	DIXIRED
20	HALE
21	ROMEA
22	ADRIATICA
23	ANDROSS
24	ALTRE VARIETA'

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) Nel caso che il firmatario agisca in qualità di affittuario o di mezzadro occorre aggiungere, a tutta la documentazione ordinaria, l'atto di procura speciale notarile o esplicita dichiarazione con firma autenticata, dalla quale deve esplicitamente risultare l'autorizzazione a presentare domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 2684/95, a svolgere le conseguenti pratiche ed a rilasciare quietanza, e sottoscrivere, nella dichiarazione stessa, l'impegno dell'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano;

2) Certificato catastale in originale e copia:

a) nel caso in cui l'attuale proprietario non sia intestato in catasto, occorre produrre una copia autenticata dell'atto di compravendita con i dati di registrazione e trascrizione;

b) se per avvenuta divisione dei beni, il fondo appartiene soltanto ad una parte degli attuali intestati in catasto, occorre produrre l'atto di divisione in copia autenticata;

c) in caso di decesso di un intestatario, occorre produrre l'atto di avvenuta successione rilasciato dall'ufficio del registro - Mod. 240, in originale e copia.

3) Estratto di mappa in originale ed una copia: sulla copia deve essere contrassegnata con due distinti colori la superficie che resta in coltivazione non a pesche.

4) Nel caso che il firmatario agisca per conto di una società o cooperativa occorre produrre:

estratto di delibera del consiglio di amministrazione;

certificato del competente tribunale da cui risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (deve essere rilasciato da non altre tre mesi e ne sarà richiesto un secondo esemplare all'atto della liquidazione).

5) Nel caso che una ditta abbia acquistato il fondo successivamnte alla presentazione della domanda e abbia effettuato l'estirpazione, per potere usufruire del premio previsto, è necessario presentare un atto pubblico dal quale risulti che il proprietario originario, che a suo tempo presentò domanda, cede al compratore i benefici del regolamento in parola: all'atto della liquidazione il nuovo acquirente benficiario del premio, deve sottoscrivere l'impegno all'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano.

6) Allegare copia del codice fiscale e del certificato di attribuzione partita I.V.A..

N.B. La decorrenza dei termini per l'espletamento della pratica è subordinata alla completezza dei documenti sopra richiesti.

Risanamento della produzione comunitaria di NETTARINE (PESCHE NOCI)

ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE: ____________________ CAMPAGNA 19 [ ][ ] / [ ][ ]

Regolamento (CE) n. 2684/95 della Commissione del 21/11/95
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2505/95
relativo al risanamento della produzione di pesche e nettarine.

DICHIARANTE

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — SIGLA PROV.

DOMICILIO O SEDE SOCIALE

VIA — NUM. CIVICO — PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD. ISTAT

AZIENDA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

VIA — NUM. CIVICO — PREFISSO E NUMERO DI TELEFONO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD. ISTAT

RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il dichiarante non è persona fisica)

COGNOME — NOME

CODICE FISCALE O PARTITA IVA — VIA — NUM. CIVICO

COMUNE — SIGLA PROV. — C.A.P. — COD. ISTAT

La seguente domanda viene redatta in qualità di:

PROPRIETARIO [ ] COMPROPRIETARIO [ ] AFFITTUARIO [ ] ALTRO [ ]

CHIEDE

ai termini del regolamento in oggetto il premio relativo al risanamento della produzione di nettarine per le superfici indicate nell'allegato "A"

ALLEGATO "A"

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'AZIENDA (ha) ______ SUPERFICIE INVESTITA A FRUTTETO (ha) ______ di cui NETTARINE (ha) ______

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTICELLE OGGETTO D'ESTIRPAZIONE

codice ISTAT		riferimenti catastali				sup. catastale		sup. investita		totale piante
prov.	com	sez	foglio	particella	sub	ettari	are	ettari	are	numero
TOTALE										

DETTAGLIO VARIETA'

VARIETA' PRINCIPALI				ALTRE VARIETA'			
cod var	anno di impianto	numero piante	superficie da estirpare	cod var	anno di impianto	numero piante	superficie da estirpare

_____ sottoscritt__, presa visione del regolamento comunitario, si impegna per se e per i suoi aventi causa, in caso accoglimento della domanda, a:
- estirpare le superfici investite a nettarine di cui all'allegato "A", entro il ___/___/___;
- non reimpiantare sulla superficie estirpata, per un periodo di 15 anni, nettarine e/o pesche nonchè meli nella propria azienda, ed in caso di vendita, o di qualsiasi altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l'impegno di non reimpianto;
- non estendere, per un periodo di 15 anni, la superficie impiantate a nettarine o a peschi presenti nella propria azienda.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde a verità. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2684/95 della Commissione del 21/11/95 e che, in caso di affermazioni fraudelente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 del citato regolamento, nonchè quelle previste dalla normativa nazionale.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PROPRIETARIO	**FIRMA DEL BENEFICIARIO NON PROPRIETARIO**
per autentica	**per autentica**

La parte proprietaria esprime il proprio accordo sulla estirpazione e si impegna, in caso di vendita o di qualsiasi altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l'impegno di non reimpianto.

FIRMA

per autentica

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI

NETTARINE

ELENCO DELLE VARIETA' CON RELATIVI CODICI OGGETTO DI RISANAMENTO DELLA PRODUZIONE

codice	varietà
1	CALDESI 2000
2	CALDESI 2010
3	CALDESI 2020
4	VANIA
5	EARLY STAR
6	MAY GRAND
7	MARIA EMILIA
8	SUPER CRIMSON
9	WEINBERGEN
10	SPRING RED
11	PEGASO
12	SUPER STARK
13	STARK RED GOLD
14	CALDESI 85
15	ALTRE VARIETA'

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) Nel caso che il firmatario agisca in qualità di affittuario o di mezzadro occorre aggiungere, a tutta la documentazione ordinaria, l'atto di procura speciale notarile o esplicita dichiarazione con firma autenticata, dalla quale deve esplicitamente risultare l'autorizzazione a presentare domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 2684/95, a svolgere le conseguenti pratiche ed a rilasciare quietanza, e sottoscrivere, nella dichiarazione stessa, l'impegno dell'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano;

2) Certificato catastale in originale e copia:

a) nel caso in cui l'attuale proprietario non sia intestato in catasto, occorre produrre una copia autenticata dell'atto di compravendita con i dati di registrazione e trascrizione;

b) se per avvenuta divisione dei beni, il fondo appartiene soltanto ad una parte degli attuali intestati in catasto, occorre produrre l'atto di divisione in copia autenticata;

c) in caso di decesso di un intestatario, occorre produrre l'atto di avvenuta successione rilasciato dall'ufficio del registro - Mod. 240, in originale e copia.

3) Estratto di mappa in originale ed una copia: sulla copia deve essere contrassegnata con due distinti colori la superficie che resta in coltivazione non a nettarine.

4) Nel caso che il firmatario agisca per conto di una società o cooperativa occorre produrre:

estratto di delibera del consiglio di amministrazione;

certificato del competente tribunale da cui risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (deve essere rilasciato da non altre tre mesi e ne sarà richiesto un secondo esemplare all'atto della liquidazione).

5) Nel caso che una ditta abbia acquistato il fondo successivamante alla presentazione della domanda e abbia effettuato l'estirpazione, per potere usufruire del premio previsto, è necessario presentare un atto pubblico dal quale risulti che il proprietario originario, che a suo tempo presentò domanda, cede al compratore i benefici del regolamento in parola: all'atto della liquidazione il nuovo acquirente benficiario del premio, deve sottoscrivere l'impegno all'osservanza di tutti i vincoli che ne derivano.

6) Allegare copia del codice fiscale e del certificato di attribuzione partita I.V.A..

N.B. La decorrenza dei termini per l'espletamento della pratica è subordinata alla completezza dei documenti sopra richiesti.

96A0332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995.

96A0493

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995.

96A0494

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995.

96A0495

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante: «Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante: «Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995.

96A0496

Mancata conversione del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 530, recante: «Disposizioni urgenti per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private».

Nella seduta del 24 gennaio 1996 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 3584 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 530 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995), concernente disposizioni urgenti per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private».

96A0530

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Ravenna, Ferrara, Modena, Piacenza, Padova, Salerno, Bergamo, Foggia, Forlì, Como, Taranto, Brescia, Lecce, Bari e Brindisi.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5444/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Ravenna è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 57.208.700.001, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Ravenna, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5445/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Ferrara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 24.380.394.196, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Ferrara, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5401/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Modena è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 38.661.592.533, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Modena, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5470/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 26.692.649.600, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome della ditta Publimarketing S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Piacenza, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5581/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.880.840.018, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5582/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.620.779.306, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5607/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 49.079.200.078, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5620/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.429.993.823, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Foggia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5492/95 del 12 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Forlì è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 30.042.552.449, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Forlì, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5469/95 del 25 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Lecco è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.487.831.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5528/95 del 25 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.694.585.147, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5646/95 del 25 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 228.132.805.826, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1 2 6030 95 del 25 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.517.886.865, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 1 2 6255 95 del 25 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 61.042.947.192, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1 2 6254 95 del 25 ottobre 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.909.298.948, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Brindisi, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

96A0376-96A0377

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Con decreti ministeriali 27 dicembre 1995 sono state iscritte nell'elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ex legge 30 ottobre 1986, n. 738, le seguenti istituzioni scolastiche:

1) United Nations International School - 24-50 Franklin D. Roosevelt Drive - New York, N.Y. 10010;

2) British International School of Oslo - P.O. Box 7531 - Skillebek, 0205 Oslo 2 - Norvegia;

3) American School of Paris - 41 rue Pasteur, 92210 Saint Cloud - Parigi;

4) St. Andrew's College - Booterstown Avenue Blackrock Co. - Dublino;

5) Southbank the American International School - 36-38 Kensigton Park Road - London W11 3BU;

6) The Armand Hammer United World College of the American West - Post Office Box 248 - Montezuma - New Mexico 87731-0248 (U.S.A.);

7) Li Po Chun United World College of Hong Kong - 10, Lok Wo Sha Lane, Sha Road, Sha Tin - New Territories Hong Kong;

8) International Community College/International School of London - 139 Gunnersbury Avenue - London W 3 8LG;

9) International School of Kuala Lumpur - Kuala Lumpur - P.O. Box 12645 - 50784 Malaysia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalle citate istituzioni scolastiche è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detti decreti che ne costituisce parte integrante.

96A0418

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994, della ditta S.p.a. i Cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unità di Sondrio.

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I Cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unità di Sondrio, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 20 aprile 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.p.a. Siderurgica Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza 5 settembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1995 con decorrenza 5 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.r.l. Alpe Sis, con sede in Trento e unità di Roma e Trento.

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe Sis, con sede in Trento e unità di Roma e Trento, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe Sis, con sede in Trento e unità di Roma e Trento, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia diposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Galileo, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irbi, con sede in Catania e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1995 con decorrenza 19 giugno 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 novembre 1995, della ditta S.p.a. Luigi Baracchino & C., con sede in Fucecchio (Firenze) e unità di Fucecchio (Firenze).

Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Baracchino & C., con sede in Fucecchio (Firenze) e unità di Fucecchio (Firenze), per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 28 novembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Baracchino & C., con sede in Fucecchio (Firenze) e unità di Fucecchio (Firenze), per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con decorrenza 28 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 25 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unità di Laveno Ponte-Mombello (Varese).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unità di Laveno Ponte-Mombello (Varese), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 24 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 25 gennaio 1994.

Art. 7, comma 1°, della legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994, con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unità di Laveno Ponte-Mombello (Varese), per il periodo dal 25 luglio 1994 al 23 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Valle Olona (Varese) e Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 luglio 1995 al 14 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 6 luglio 1995.

Delibera CIPI 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Henkel chimica - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unità di Zingonia (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Henkel chimica - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unità di Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Henkel chimica - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unità di Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

6) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, della ditta S.p.a. Isbi, con sede in Milano e unità di Vigorovea (Padova).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isbi, con sede in Milano e unità di Vigorovea (Padova), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 marzo 1995 al 12 marzo 1996, della ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unità di Villa Guardia (Como) e rete esterna.

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unità di Villa Guardia (Como) e rete esterna, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1995 con decorrenza 13 marzo 1995;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Burago Molgora (Milano) e Paderno Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo-Bologna-Firenze-Vicenza.

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Burago Molgora (Milano) e Paderno Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo-Bologna-Firenze-Vicenza, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1995 con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unità di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza 17 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1995 con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unità di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza 17 luglio 1995;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 marzo 1995 al 19 marzo 1996, della ditta S.r.l. Rotoincisa, con sede in Milano e unità produttiva e ufficio di Rho (Milano).

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rotoincisa, con sede in Milano e unità produttiva e ufficio di Rho (Milano), per il periodo dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1995 con decorrenza 20 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19521, articoli 1 e 2, del 4 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Andria (Bari), Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 giugno 1995 al 10 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto e unità di Caivano (Napoli) e Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.I, con sede in Roma e unità nelle province di Catania, Agrigento, Messina, Matera, Roma e Valledoria (Sassari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 settembre 1995 al 27 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Agnello costruzioni, con sede in Messina e unità di Brolo (Messina), Messina e S. Marco d'Alunzio (Messina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edina - Società per lo sviluppo dell'edilizia industrializzata in liquidazione coatta amministrativa (Gruppo Efim), con sede in Roma e unità di Napoli e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.M. - Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno) e Salerno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cersam ex Farmoplant, con sede in Milano e unità di Massa Carrara, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), Magazzini Upim di Lentini (Siracusa) e Magazzini Upim di Mazara del Vallo (Trapani), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.I, con sede in Roma e unità di Passo Martino (Catania), per il periodo dal 28 settembre 1995 al 27 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baglietto, con sede in Genova e unità di Varazze (Savona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Concari prefabbricati di Pasquale Concari, con sede in Parma e unità di Ramiola (Parma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, della ditta S.r.l. Telegest, con sede in Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telegest, con sede in Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994, con esclusione dei lavoratori in C.F.L.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 novembre 1994 al 9 maggio 1995, con esclusione dei lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica, con sede in Bologna e unità di Bologna e Montalto di Castro (Viterbo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino) e unità di Frossasco (Torino) e Luserna (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli, unità di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

96A0270

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Tessile d'arte Elda Rubbo», in Pietrelcina, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Tessile d'arte Elda Rubbo», con sede in Pietrelcina (Benevento), costituita il 14 luglio 1987 per rogito notaio Ettore Piacquadio ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Marcello Abbaticllo, nato a Durazzano (Benevento) il 16 gennaio 1961.

96A0419

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Regione Campania n. 349», in Napoli, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Regione Campania n. 349», con sede in Napoli, costituita il 18 giugno 1974 per rogito notaio Francesco De Vivo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Elio Alfieri, nato a Portici il 26 settembre 1944.

96A0420

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «La Betulla», in Napoli

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1996 i poteri conferiti all'avvocato Giuseppe Ricci, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Betulla», con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al trimestre successivo alla data del decreto medesimo.

96A0421

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», ha espresso parere vorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» nelle tipologie rosso, spumante e frizzante deve essere ottenuto dalle uve provenienti esclusivamente dal vitigno Brachetto.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

provincia di Asti: l'intero territorio;

interi territori dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castelboglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;

provincia di Alessandria: interi territori dei comuni di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa.

Per i nuovi futuri impianti, i sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione diverso da quello fissato dal presente disciplinare.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora venga superato questo limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione così come delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere ottenute esclusivamente mediante concentrati di mosto di uve Brachetto o di mosto concentrato.

Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

È vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» la gassificazione artificiale parziale o totale.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso

colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato,

odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico,

sapore: dolce, morbido, delicato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno il 5% in alcool svolto,

estratto secco netto minimo: 18 per mille,

acidità totale minima: 5 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla tempertura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,7 bar.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è anche usata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni del presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» nella tipologia spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente,

limpidezza: brillante,

colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato,

odore: aroma muschiato molto delicato,

sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% in alcool svolto,

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, località comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3 purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche.

Tale possibilità è esclusa per la tipologia spumante.

È consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 per l'utilizzazione di detta denominazione devono superare l'esame chimico-fisico ed organolettico.

Per l'esame chimico-fisico ed organolettico, le camere di commercio possono avvalersi delle strutture di altre istituzioni ed enti e consorzi volontari di tutela, che dispongono delle necessarie attrezzature all'uopo autorizzati.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite di appositi contrassegni applicati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo di sughero marchiato indelebilmente «Brachetto d'Aqui» o «Acqui». È vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nella tipologia spumante, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: ml 187; ml 200, ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5.

Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.

96A0428

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte in vigneti coltivati nell'omonima zona di produzione, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è riservata alle tipologie di vini sottoriportate riferentesi alla specificazione di vitigno o al colore o metodo di elaborazione:

Barbera;

Barbera superiore;

Dolcetto;

Dolcetto novello;

Cortese;

Cortese frizzante;

Cortese spumante;

Rosso;

Rosso novello;

Chiaretto.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla specificazione di vitigno: Barbera o Dolcetto è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione anche le uve a bacca di colore analogo non aromatiche raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla specificazione del vitigno Cortese è riservata ai vini ottenuti dal corrispondente vitigno.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica Bianco è riservata ai vini ottenuti da uve non aromatiche raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica Rosso è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera non aromatiche raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.

La denominazione di origine controllta «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica Chiaretto è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera raccomandate o autorizzate in provincia di Alessandria.

Art. 3.

La zona di produzone dei vini «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola collinare del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:

Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzol Groppo, Sarezzano, Carbonara Scrivia, Villaromagnano, Cerreto Grue, Montemarzino, Momperone, Montegioco, Paderna, Villalvernia, Carezzano, Costa Vescovato, Avolasca, Casasco, Brignano Frascata, Castellania, Sant'Agata Fossili, Gavazzana, Cassano Spinola, Volpedo, Spineto Scrivia, Sardigliano e Stazzano.

Tale zona collinare è pertanto così delimitata:

partendo dall'abitato di Tortona, lato nord-est località Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimità di quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimità di La Delmonte da dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, ed a quota 460, incontra il confine comuale di Casasco che segue fino in prossimità di quota 407. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Catellania tra Monte di San Vito e Monte Campogrande.

Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, ed a quota 408 incontra il rio Mazzapiedi ed il confine comunale di Sardigliano; passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305 incontra il confine comunale di Stazzano.

Segue il confine comunale di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimità di C. Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino ad incontrare, presso C.S. Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico, in prossimità della località Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atti a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte, i cui terreni siano di natura calcareo-argillosa.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento in controspalliera ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo alla raccolta delle uve, devono essere le seguenti:

Vitigno	Resa uva q.li Ha	Titolo alcol. vol. nat. min.
Barbera	90	11
Dolcetto	90	10
Cortese	100	9,5
Bianco	120	9,5
Rosso	120	9,5
Chiaretto	120	9,5

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa unitaria dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, ai suddetti limiti, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle naturali variazioni di produttività legate all'andamento stagionale, può stabilire limiti massimi di produzione uva/ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte di cui al precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Durante la vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche di pregio.

Le rese massime di uva in vino finito, pronto per il consumo, non devono essere superiori ai limiti sotto indicati:

Barbera	70%
Dolcetto	65%
Cortese	70%
Bianco	75%
Rosso	75%
Chiaretto	65%

tuttavia per le tipologie Barbera, Dolcetto, Cortese e Chiaretto, qualora vengano superati i limiti sopra indicati, ma non oltre del 5%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre i limiti massimi sopra indicati per ciascuna tipologia ivi comprese le eccedenze del 5%, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;

odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto; con l'età si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;

titolo alcolometrico volumico tot. min.: 11,5%;

acidità totale min.: 5,5 per mille;

estratto secco netto min.: 22 per mille.

Dolcetto:

colore: rosso rubino tendente al violaceo;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico tot. min: 10,5%;

acidità totale min.: 4,5 per mille;

estratto secco netto min: 20 per mille.

Cortese:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;

sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla;

titolo alcolometrico volumico tot. min: 10,0%;

acidità totale min.: 5,0 per mille;

estratto secco netto min: 15 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: fresco, secco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico tot. min: 10,0%;

acidità totale min: 5,0 per mille;

estratto secco netto min: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico tot. min: 10,0%;

acidità totale min: 5,0 per mille;

estratto secco netto min.: 18 per mille.

Chiaretto:

colore: rosato o rosso rubino chiaro;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico tot. min.: 10,0%;

acidità totale min: 5,0 per mille;

estratto secco netto min: 17 per mille.

Art. 7.

La denominazione «Colli Tortonesi» con la specificazione Cortese può essere utilizzata per designare vini frizzanti e spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e spumanti.

I vini frizzanti, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 10,5; i vini spumanti devono avere una gradazione minima complessiva di 11,5. Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma devono essere effettuate nel territorio e con la regolamentazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con le specificazioni «Dolcetto» e «Rosso» possono utilizzare in etichetta la dicitura «Novello» secondo la vigente normativa per detti vini.

Art. 8.

Il vino Barbera che provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12 per cento e che venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 per cento ed un estratto secco netto di almeno 23 g/l, con una resa ad ettaro di quintali 80 e che sia sottoposto ad un periodo di affinamento non inferiore ad anni 1 di cui almeno 6 mesi in botti di legno a fare inizio dal primo dicembre successivo alla produzione delle uve, può portare in etichetta la qualifica «Superiore».

Art. 9.

Nella designazione dei vini «Colli Tortonesi» il nome del vitigno o della qualifica deve figurare in etichetta in caratteri non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione la specificazione di tipologia «Superiore» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura di denominazione di origine controllata e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli Tortonesi». In ogni caso, la specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Colli Tortonesi».

Fatta eccezione per i vini «Colli Tortonesi» bianco, «Colli Tortonesi» rosso, «Colli Tortonesi» cortese spumante, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino DOC «Colli Tortonesi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

96A0459

MINISTERO DELL'INTERNO

140° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./β, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95 e n. 295/95 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **9395** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2662-C-79 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI TIPO VERY
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. 406 (FINITURA VERNICIATA O NICHELATA)
Calibro: MM. 25,4
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 195
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: RONCHI LOREDANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «GUN TOYS S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **9396** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.406-C-95 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1903
Calibro: MM. 6,5 × 54 MANNLICHER SCHONAUER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA DALLA DITTA STEYR
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BALESTRI DARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9397** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 30-378
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1300
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9398** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9399** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «BROWNING» MOD. EXPRESS 25 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9400** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. B.M.S.
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9401** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. 1873 SPRINGFIELD TRAPDOOR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1049
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PIERANGELO PERDERSOLI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9402** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. 1873 SPRINGFIELD TRAPDOOR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 828
Lunghezza dell'arma: MM. 1318
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI RAPPRESETANTE LEGALE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9403** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. 1873 SPRINGFIELD UFFICIALE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: –
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9404** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN ARMS» MOD. P 45 COMP (FINITURA BRUNITA O CROMATA O CARRELLO BRUNITO E CASTELLO CROMATO)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9405** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN ARMS» MOD. P 45 C COMP (FINITURA BRUNITA O CROMATA O CARRELLO BRUNITO E CASTELLO CROMATO)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 114 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9406** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN ARMS» MOD. P 45 (FINITURA BRUNITA O CROMATA O CARRELLO BRUNITO E CASTELLO CROMATO)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9407** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROLIN ARMS» MOD. P 45 C (COMPACT) (FINITURA BRUNITO E CROMATA O CARRELLO BRUNITO E CASTELLO CROMATO)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9408** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508-C-78 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «L.A.R. MANUFACTURING CO.» MOD. GRIZZLY 50 MARK 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 50 ACTION EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 137
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BORZINI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9409** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508-C-78 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «L.A.R. MANUFACTURING CO.» MOD. GRIZZLY 50 MARK 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 50 ACTION EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BORZINI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9410** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508-C-78 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A.M.T.» MOD. BACK UP
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 146
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (SOLO) DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BORZINI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9411** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508-C-78 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A.M.T.» MOD. BACK UP
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 146
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (SOLO) DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BORZINI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9412** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508-C-78 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A.M.T.» MOD. BACK UP
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 146
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (SOLO) DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BORZINI ENRICO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9413** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» (FINITURA BRUNITA O CROMATA) MOD. P 23 CARRY COMP
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 105 CON FRENO DI BOCCA 115
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9414** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» (FINITURA BRUNITA O CROMATA) MOD P 23 COMPACT
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 93,5
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9415** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» (FINITURA BRUNITA O CROMATA) MOD. P 40 CARRY COMP
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 105 CON FRENO DI BOCCA MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9416** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» (FINITURA BRUNITA O CROMATA) MOD. P 45 CARRY COMP
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 105 CON FRENO DI BOCCA MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9417** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» (FINITURA BRUNITA O CROMATA) MOD. T 94 CARRY COMP
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 105 CON FRENO DI BOCCA MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **9418** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 27 dicembre 1995*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700 VS
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9419** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10872-C-91 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNOEST» MOD. CIVOLANI BONORA RB 600 (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 135
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RENZO BONORA TITOLARE DELLA DITTA «TECNOEST»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9420** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10872-C-91 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNOEST» MOD. CIVOLANI BONORA PS 600 (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RENZO BONORA TITOLARE DELLA DITTA «TECNOEST»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9421** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10872-C-91 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNOEST» MOD. CIVOLANI BONORA SS 600 (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG WAD CUTTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RENZO BONORA TITOLARE DELLA DITTA «TECNOEST»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9422** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM2 MASTER STOCK (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 133
Lunghezza dell'arma: MM. 224
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARLO FIOCCHI PRESIDENTE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9423** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM2 MASTER STOCK (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 133
Lunghezza dell'arma: MM. 224
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARLO FIOCCHI PRESIDENTE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9424** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM2 MASTER STOCK (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 133
Lunghezza dell'arma: MM. 224
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARLO FIOCCHI PRESIDENTE DELLA DITTA «TECNEMA S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9425** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WAYNE BERGQUIST CUSTOM» MOD. CASPIAN SUPERCOMP (MIRINO OPTOELETTRONICO)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 136,2 CON COMPENSATORE 165,1
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9426 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WAYNE BERGQUIST CUSTOM» MOD. PREMIUM 2001 (MIRINO OPTOELETTRONICO)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 130,2 CON COMPENSATORE 165,1
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C I
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9427 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WAYNE BERGQUIST CUSTOM» MOD. PREMIUM 2011 (MIRINO OPTOELETTRONICO)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 130,2 CON COMPENSATORE 165,1
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE.
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C I
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

---

N. 9428 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 27 dicembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WAYNE BERGQUIST CUSTOM» MOD. HYBRICOMP (MIRINO OPTOELETTRONICO)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 136,2 CON COMPENSATORE 165,1
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: CHIOCCHIO ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C I
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 2392 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 96, cal. 22 L.R. (canna mm. 152) è inscrita la seguente nota:

L'arma può essere prodotta anche in versione inox.

Inoltre, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 9160 del 26 settembre 1995, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 novembre 1995.

Al n. 2391 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 76, cal. 32 Smith & Wesson Long (canna mm. 152) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere prodotta anche in versione inox.

Inoltre, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 9160 del 26 settembre 1995, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 novembre 1995.

Al n. 914 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 86, cal. 38 Special (canna mm 152) è inserita la seguente nota.

L'arma può essere prodotta anche in versione inox.

Inoltre, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 9160 del 26 settembre 1995, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 novembre 1995.

Al n. 656 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «RUGER» mod. 10/22 R. Blue, cal. 22 L.R. (canna mm 470).

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 9160 del 26 settembre 1995, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 novembre 1995.

Al n. 4349 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «COLT» mod. Gold Cup National Match MK IV Blue Series 80 (tacca di mira regolabile - mirino fisso), cal. 45 HP (canna mm 127).

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 9160 del 26 settembre 1995, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 21 novembre 1995.

RETTIFICHE

Al n. 1872 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «MAM» MOD. VULCANIC 22, leggasi: denominazione: «MAM» MOD. VOLCANIC 22.

96A0429

Estinzione dell'ente morale «Lascito Cavaliere Vincenzo Fascie Rossi», in Sestri Levante

Con decreto ministeriale del 12 gennaio 1996 l'ente morale «Lascito Cavaliere Vincenzo Fascie Rossi», con sede in Sestri Levante (Genova), è stato dichiarato estinto, in quanto lo scopo del sodalizio è divenuto impossibile per contrasto con le vigenti disposizioni normative finanziarie e contabili relative agli enti locali e, in particolare, per contrasto con l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

96A0413

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 l'Associazione della Croce rossa italiana, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 80.000.000 — un immobile sito in Rignano sull'Arno, piazza XXV Aprile n. 27 g, da utilizzare per l'ampliamento della locale sede C.R.I.

96A0427

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Teresa Casnaghi, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alessio Michele Chiambretti, notaio in Saronno, n. di rep. 75698/7331, consistente in un appartamento sito in Grado Pineta (Gorizia), via Pegaso, periziato in L. 74.800.000, in una porzione di appartamento, sito in Penne (Pescara), via Ringa n. 23, periziata in L. 8.192.000 e in beni mobili per un totale complessivo di L. 231.088.914 detratte le passività.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Anna Maria Ruggiero, con testamento pubblico a rogito dott. Alberto Berardi, notaio in Firenze, n. di rep. 68189 e consistente nella somma di L. 5.533.369.820 al netto delle passività, ricavata dalla vendita di beni mobili ed immobili, e vincolata alla istituzione di borse di studio «intitolate» con il nome della *de cuius* e destinate ai ricercatori che operano presso l'Istituto beneficiario.

96A0425-96A0426

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 gennaio 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 gennaio 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 aprile 1996 è di L. 97,69, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 luglio 1996 è di L. 95,40 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 gennaio 1997 è di L. 91,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A0522

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 gennaio 1996

Dollaro USA	1591,29
ECU	1968,58
Marco tedesco	1070,28
Franco francese	312,57
Lira sterlina	2398,87
Fiorino olandese	955,73
Franco belga	52,062
Peseta spagnola	12,710
Corona danese	276,75
Lira irlandese	2486,23
Dracma greca	6,491
Escudo portoghese	10,334
Dollaro canadese	1163,22
Yen giapponese	14,897
Franco svizzero	1331,40
Scellino austriaco	152,19
Corona norvegese	244,55
Corona svedese	231,46
Marco finlandese	349,35
Dollaro australiano	1172,78

96A0532

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Affidamento della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Fontanarosa», in Montefalcone Valfortore

Con decreto distrettuale n. 3380 del 18 ottobre 1995, l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato, per la durata di anni 10, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Fontanarosa», sita in territorio del comune di Montefalcone Valfortore (Benevento), alla società Cementi Ariano S.r.l., con sede in contrada Cristina - Ariano Irpino (Avellino).

96A0422

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Benestare - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Benestare.

Il direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 dicembre 1995, ha nominato il dott. Marco Fabio Pulsoni commissario liquidatore ed i signori prof. avv. Roberto Amagliani, dott. Andrea Butera e dott. Massimo Chiavelli componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Benestare - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benestare (Reggio Calabria), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 11 dicembre 1995.

96A0379

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «diritto amministrativo» (primo corso di laurea).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A0430

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professori universitari di ruolo di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore disciplinare: B03X «struttura della materia», disciplina «fisica dei plasmi».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0431

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade riguardante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di due reliquati stradali nei comuni di Cerami e Cortona». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1995).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nell'ultima pagina della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... contraddistinto al catasto terreni di Enna al foglio n. 33, particella n. *143*», leggasi: «... contraddistinto al catasto terreni di Enna al foglio n. 33, particella n. *334*».

96A0512

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNC
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANT
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo *Crivelli*, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via *Vittorio Emanuele*, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale *Europa*, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 9 6 *

L. 1.400